
Basi legali e direttive per il docente di pratica clinica

1. Basi legali

Statuto USI

Art 40 Corpo intermedio: in generale

1. Il Corpo intermedio comprende:
 - a. gli assistenti;
 - b. i medici docenti di pratica clinica;
 - c. gli architetti collaboratori di atelier;
 - d. i collaboratori scientifici;
 - e. i collaboratori didattici;
 - f. i lettori di lingua.
- (...)

Art 41 Corpo intermedio: disposizioni particolari

1. Le posizioni del corpo intermedio vengono istituite compatibilmente con le risorse finanziarie determinate dalla Commissione di pianificazione.
 2. La nomina del corpo intermedio compete alla facoltà.
 3. Diritti e doveri del corpo intermedio sono precisati nell'apposito Regolamento sulle condizioni generali di lavoro; i compiti sono definiti nei singoli contratti.
 4. I contratti del corpo intermedio sono di durata determinata, di regola annuali e rinnovabili.
- (...)

2. Direttive della Facoltà di Scienze biomediche

2.1. Definizione del ruolo

Il docente di pratica clinica assume compiti di insegnamento e di accompagnamento degli studenti di Master in medicina nella pratica clinica (in ospedale, in ambulatorio, nello studio medico).

2.2. Attribuzione del ruolo

L'attribuzione del ruolo di docente di pratica clinica viene proposta dal professore responsabile di modulo e/o di temi trasversali (in forma epistolare) in funzione della necessità di formazione. Nel contratto di assunzione vengono definiti i compiti e la durata del mandato.

2.3. Decisione di attribuzione del ruolo

Il CdP della Facoltà definisce una Commissione (Commissione per l'attribuzione del ruolo di docente di pratica clinica) che valuta le candidature al ruolo di Docente Clinico ricevute, tenendo conto della qualifica, della preparazione del candidato e delle necessità della formazione. È raccomandata la partecipazione ad un corso di didattica correlato al ruolo.

Il CdP decide sull'assunzione (attribuzione della funzione) sulla base della valutazione della Commissione.

2.4. Valutazione e rinnovo

Di norma, il ruolo viene rinnovato ogni 4 anni, tenendo conto di quanto segue:

- il docente clinico deve ottenere almeno 35 punti all'anno per la sua attività didattica (cfr. Allegato 1: Elenco dei punti)
- il professore responsabile di modulo e/o di un argomento trasversale conferma la necessità di insegnanti clinici
- la valutazione degli studenti.

3. Entrata in vigore

La presente direttiva è stata approvata dal Consiglio dei professori nella sua seduta del 10.02.2020 ed entra immediatamente in vigore.

Lugano, 10 febbraio 2020

Allegato 1: Elenco punti per attività d'insegnamento per l'assunzione e il rinnovo dei Docenti di pratica clinica

20 punti	1 lavoro di Master in qualità di Co-direttore
7.5 punti	1 ora di insegnamento frontale al campus
2.5 punti	1 ora di insegnamento a gruppi al campus
2.5 punti	1 giornata clinica (compresi ambulatori privati)
1 punto	1 ora di attività su richiesta/incarico USI non legata in modo diretto all'insegnamento

Il presente elenco può subire modifiche in qualsiasi momento. Il Decanato applicherà sempre l'ultima versione emessa.